

STATUTO SOCIALE

Art. 1. Costituzione

1. È costituito il Centro Studi e Documentazione Scout Abruzzo e Molise "Montenegrino Orlandi", avente forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. L'Associazione è intitolata a Montenegrino Orlandi, Scout teatino ASCI dal 1922 e capo Scout ASCI sino al 1974 e AGESCI sino alla sua morte avvenuta nel 1987.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Chieti, CAP 66100, preso la sede della Comunità MASCI Chieti 1, in via Caramanico n. 1. L'eventuale trasferimento di sede nell'ambito del medesimo Comune è deliberato dal Comitato direttivo senza necessità di modifica statutaria.

Art. 2. Scopo e attività

1. L'associazione non ha fini di lucro e persegue lo scopo di conservare il patrimonio documentale della storia scout locale dell'Abruzzo e Molise e di promuovere lo studio e la ricerca in ordine ai temi educativi e metodologici propri del movimento scout.
2. A tal fine l'associazione svolge le seguenti attività:
 - a) acquisire, catalogare e conservare documentazione di interesse culturale legata alla memoria ed alla storia dello scautismo e del guidismo, con particolare riguardo all'ambito locale e regionale;
 - b) custodire e valorizzare il materiale documentale conservato, favorendone la conoscenza e la possibilità di accesso;
 - c) realizzare ricerche, incontri, dibattiti e pubblicazioni ad ogni livello per l'approfondimento della storia e dello sviluppo della metodologia scout e per la conoscenza delle problematiche educative;
 - d) collaborare con enti pubblici e privati, o altre organizzazioni, per la realizzazione di iniziative o programmi coerenti con le finalità statutarie.
3. Per il perseguimento dello scopo associativo, l'associazione può dotarsi, in particolare, di archivio, museo, biblioteca ed emeroteca scout, di cui viene assicurata la fruizione pubblica e gratuita.
4. Le attività generali dell'associazione sono svolte avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri soci.
5. Per le iniziative eventualmente realizzate in favore di terzi, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 3. Soci

1. I soci sono le persone fisiche maggiorenni o Associazioni che condividono le finalità dell'associazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo, su domanda scritta dell'interessato o del legale rappresentante dell'Associazione richiedente, corredata della presentazione da parte di almeno un socio. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3. Il Comitato Direttivo deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato, che, entro sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in merito nella prima seduta utile.

4. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

5. I soci si distinguono in:

a) soci fondatori: coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;

b) soci volontari: persone maggiorenni che aderiscono successivamente all'associazione;

c) soci onorari: persone meritevoli di particolare riconoscimento per l'opera svolta a favore del Centro Studi e Documentazione Scout Abruzzo e Molise "Montenegrino Orlandi" nominate dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e partecipano alle Assemblee senza diritto al voto.

d) soci sostenitori: Organizzazioni Scout (Gruppi, Comunità MASCI, ecc.) ed altre Associazioni possono chiedere di diventare soci sostenitori. Condividono le finalità dell'Associazione. I legali rappresentanti di queste partecipano alle Assemblee senza diritto di elettorato attivo e passivo.

e) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono alla sua attività con una maggiore quota sociale. Partecipano alle Assemblee senza diritto di elettorato attivo e passivo. L'Associazione istituirà un Albo d'Oro dove annoterà tutte le persone/associazioni/enti che si assoceranno come soci benemeriti. Inoltre rilascerà loro un attestato di benemerenzza.

Art. 4. Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'organizzazione; possono frequentare i locali dell'associazione e partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Comitato Direttivo. I soli soci di cui ai punti a) e b) dell'art. 3 partecipano alle Assemblee con diritto di voto, eleggono gli organi sociali e possono essere eletti negli stessi. Possono esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Comitato Direttivo.
2. I soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Devono versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La morosità è una delle cause di esclusione.
3. La quota associativa non è trasmissibile a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile secondo quanto stabilito dall'art. 148 del DPR 917/1986 (TUIR).

Art. 5. Volontariato

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 6. Cessazione

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto associativo, o per altri gravi motivi, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata del Comitato Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. Il socio che non versa la quota associativa per un intero anno è dichiarato decaduto.

Art. 7. Organi associativi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario Organizzativo;
- e) il Tesoriere;
- f) Il Comitato Scientifico.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Hanno la durata di tre anni e possono essere confermate consecutivamente per un solo mandato. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 8. Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa. Hanno diritto al voto e hanno elettorato attivo e passivo i soci fondatori e i soci ordinari.

2. È convocata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, mediante avviso scritto, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima di 60 minuti dalla prima convocazione. Tale comunicazione, che avverrà per posta o on line con posta elettronica, è inviata a tutti i soci di cui al comma 1 e affissa nella sede dell'Associazione.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci fondatori o volontari, conferendo delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

4. Le votazioni di norma sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, le azioni di responsabilità e nelle ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della natura della delibera, dandone spiegazione.

5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

6. L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- elegge e revoca, tra i soci fondatori e volontari, il Presidente dell'Associazione, il Segretario Organizzativo dell'Associazione, il Tesoriere dell'Associazione e i singoli componenti del Comitato Direttivo;

- nomina e revoca, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza:
 - può eleggere, quale Presidente onorario dell'Associazione, una personalità di rispetto che ha mostrato particolare attaccamento al mondo scout e all'attività del Centro Studi e Documentazione Abruzzo e Molise. Questo potrà partecipare alle Assemblee e al Comitato Direttivo, senza diritto al voto.
7. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Comitato Direttivo lo ritiene necessario.
8. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
9. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Comitato Direttivo non hanno diritto di voto.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 9. Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Ne fanno parte:
- a) il Presidente dell'Associazione, che lo presiede,
 - b) il Segretario Organizzativo,
 - c) il Tesoriere,
 - d) i Consiglieri eletti dall'Assemblea (in un numero minimo di 2 membri e massimo di 6),

e) un Consigliere nominato da ciascuna delle seguenti strutture:

- il Comitato regionale Agesci abruzzese;
- il Comitato regionale Agesci molisano;
- la Comunità Masci Chieti 1°, struttura fondatrice del presente Centro Studi e Documentazione;

f) un rappresentante eventualmente nominato in modo congiunto delle altre associazioni scout attive a livello regionale abruzzese e molisano;

2. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta ritenuto necessario e comunque almeno una volta a trimestre, con almeno 7 gg. di preavviso, salvo casi di oggettiva urgenza.

3. Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti, in prima convocazione, o con almeno 1/3 dei suoi componenti, in seconda convocazione. Il Comitato Direttivo assume le decisioni a maggioranza dei presenti.

4. Il Comitato Direttivo opera in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia di pertinenza esclusiva dell'Assemblea stessa. Assolve, in particolare, ai seguenti compiti:

- amministra l'organizzazione associativa;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- presenta il rendiconto economico e finanziario e, se previsto, il bilancio sociale, predisposto dal Tesoriere e li sottopone all'approvazione dell'assemblea, curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci;
- autorizza il Presidente ad aprire, chiudere e gestire conti correnti bancari o postali a nome dell'Associazione e con pieni poteri di firma;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico, di cui al successivo art.13;
- determina annualmente l'importo della quota associativa.

Art. 10. Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. È eletto dall'Assemblea, tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

2. Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, in linea con quanto deliberato dal Comitato Direttivo.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per l'eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Comitato Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Presidente può nominare, tra i componenti del Comitato Direttivo, il Vice Presidente che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento. In caso di morte o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente lo sostituirà sino alla prossima Assemblea utile.
7. Il Presidente viene autorizzato dal Comitato Direttivo ad aprire, gestire e chiudere c/c bancari o postali a nome dell'Associazione e con pieni poteri di firma.

Art. 11. Segretario Organizzativo

1. Il Segretario Organizzativo è eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione.
2. Il Segretario Organizzativo provvede, in particolare:
 - a coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle attività di sua competenza;
 - a predisporre in bozza i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea;
 - alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo, in conformità alle direttive del Presidente;
 - a curare la tenuta dei libri dei soci e degli altri documenti dell'Associazione.

Art. 12. Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione.
2. Il Tesoriere provvede, in particolare:
 - a coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle attività di sua competenza;
 - a curare la tenuta dei documenti contabili, appuntando analiticamente tutte le entrate e le uscite.
 - a predisporre il rendiconto economico e finanziario e l'eventuale bilancio sociale.

Art. 13. Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è organismo consultivo del Centro Studi e Documentazione Scout Abruzzo e Molise "Montenegrino Orlandi" per l'apporto di particolari conoscenze e per l'approfondimento delle tematiche oggetto degli scopi statutari. Ha il compito di fornire indicazioni ed esprimere pareri consultori e non vincolanti sul programma annuale delle attività del Centro Studi e Documentazione Scout Abruzzo e Molise "Montenegrino Orlandi" predisposto dal Comitato Direttivo e su eventuali proposte di collaborazione, di consulenza e di affidamento di incarichi. Provvede, di concerto con il Comitato Direttivo, alla realizzazione delle attività del Centro Studi e Documentazione Scout Abruzzo e Molise "Montenegrino Orlandi".
2. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri nominati dal Comitato Direttivo, anche non iscritti al Centro Studi, con particolare esperienza nelle tematiche oggetto degli scopi statutari.
3. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Centro Studi e Documentazione Scout Abruzzo e Molise "Montenegrino Orlandi", che lo convoca ogni qualvolta lo ritenga opportuno, senza particolari modalità di forma.
4. I membri del Comitato Scientifico durano in carica per la durata del Comitato Direttivo e possono essere rinominati consecutivamente. Il Comitato Scientifico può eleggere nel suo seno il Coordinatore.

Art. 14. Risorse economiche

1. L'Associazione si avvale delle seguenti risorse economiche:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni, donazioni, lasciti diversi;
 - proventi derivanti da attività organizzate dall'Associazione (pubblicazioni, ricerche, sponsorizzazioni, raccolta fondi, ecc., purché tali attività siano strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali e siano svolte in via sussidiaria ed accessoria;
 - rendite patrimoniali;
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria per l'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito o postale stabilito dal Comitato Direttivo; ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente, che può delegare il Segretario Organizzativo sino al massimale stabilito dal Comitato Direttivo.
4. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. Le quote sociali saranno determinate annualmente dal Comitato Direttivo, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto associativo e si differenziano tra soci fondatori e volontari, sostenitore, benemerito.

Art. 15. Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto economico e finanziario è predisposto dal Tesoriere e da questo viene presentato al Comitato Direttivo che, esaminatolo, lo sottopone all'Assemblea entro il trenta aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.
3. il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 16. Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
2. Ciascun socio fondatore o volontario, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Comitato Direttivo.

Art. 17. Scioglimento

1. In caso di scioglimento, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
2. La destinazione del patrimonio residuo dovrà avvenire in favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o di pubblica utilità, in conformità a quanto disposto dall'art. 148 del DPR n. 917/1986 (TUIR).

Art. 18. Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel codice civile, nelle norme speciali sulle associazioni e nelle leggi vigenti in materia.